

Il nuovo art. 570-bis c.p. e “beni di rilevanza costituzionale”: un pasticcio legislativo*

di Luca Pedullà **
(9 aprile 2018)

Il D. Lgv. n. 21 del 2018, entrato in vigore il 6 aprile u.s., ha introdotto nel nostro codice penale il nuovo art. 570-bis in virtù del quale commette reato il coniuge "che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli". La sanzione prevista consiste nella multa da 103,00 euro sino a 1.032 euro e nella reclusione in carcere sino a un anno, ovverosia nelle pene già stabilite dall'articolo 570 c.p. per la violazione degli obblighi di assistenza familiare.

D. Lgv. n. 21 del 2018 col quale il Governo ha attuato la delega che il Parlamento gli ha conferito con la L. n. 103 del 2017 in materia di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. In particolare, il Governo veniva chiamato a dare attuazione, “sia pure tendenziale”, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela “beni di rilevanza costituzionale”. In particolare vengono richiamati i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima; nonché i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato.

Pertanto, la c.d. “riserva di codice” viene limitata alle previsioni che tutelano i beni di rilevanza costituzionale cui fa espresso riferimento il legislatore.

Orbene, nelle intenzioni del legislatore, l'introdotta previsione normativa ha lo scopo di riordinare la disciplina nazionale in materia, raccogliendo in un'unica norma più disposizioni (peraltro, di diversa estrazione) sparse all'interno dell'Ordinamento. Infatti, l'art. 570-bis c.p., sostituisce ed abroga due norme speciali in materia: l'art. 12-sexies della Legge sul divorzio (n. 898/1970) - che stabiliva che "al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della legge si applicano le pene previste dall'art. 570 c.p." – e l'art. 3 della legge n. 54 del 2006 che, in tema di separazione dei genitori e di affido condiviso dei figli, stabiliva che "in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 898/1970".

* Scritto sottoposto a *referee*.

La novità risiede nel fatto che le norme fino ad oggi in vigore punivano essenzialmente il genitore che faceva mancare i mezzi di sussistenza ai figli e ai discendenti mentre ora la sanzione si estende anche al coniuge che abbia ommesso di pagare “ogni tipologia di assegno”.

Ciò illustrato, già a primo acchito, sorgono quattro seri dubbi interpretativi.

Il primo: l'esclusivo riferimento all'affidamento condiviso dei figli, fa supporre che il mancato versamento dell'assegno dopo la separazione riguardi solo i figli e non il coniuge, riattualizzandosi così l'interpretazione applicativa “restrittiva” offerta dalla Corte di Cassazione con le ben note sentt. nn. 36263 del 2011 e 14658 del 2011, allorquando era vigente il meno sibillino (sopra citato) art. 3 della L. n. 54 del 2006.

Il secondo: l'appena richiamato riferimento all'affidamento condiviso dei figli, “a fortiori”, fa sì che riguardi solo i casi in cui sia stato disposto dal giudice l'affido condiviso della prole e non l'affido esclusivo, con evidente ed ingiusta disparità di trattamento.

Il terzo: qualora l'assegno sia stato stabilito dal giudice a favore dei figli maggiorenni - rispetto ai quali, com'è noto, non sono applicabili le norme in materia di affidamento - il mancato versamento potrà essere punito solo se i genitori sono “divorziati” e non invece se sono soltanto separati o, ancor peggio, se non si sono mai sposati. Pertanto, tale norma non potrà essere applicata a chi non è coniuge. Ne discende che la norma sarà inapplicabile nel caso di mancata corresponsione dell'assegno a favore dei figli nati fuori del matrimonio. In buona sostanza, qualora i figli nati fuori dal matrimonio siano titolari di assegno di mantenimento, potranno trovare tutela penale esclusivamente nella residuale previsione di cui all'art. 570 c.p.

Se ciò è corretto, allora sarebbe stato meglio lasciare in vita l'art. 3 della L. 54 del 2006 in quanto la detta legge, nel successivo articolo quattro, prevedeva la sua applicabilità anche ai figli dei genitori non sposati. Ciò consentendo di trattare un genitore non sposato che violava l'obbligo di pagare l'assegno di mantenimento al pari di quello coniugato, esprimendosi in senso conforme – e, ancor di recente - il giudice di legittimità con la sent. n. 14731 del 2018.

Mi pare, quindi, che il 570-bis c.p., limitatamente al presente aspetto, rechi con sé la (inspiegabile) caducazione della parificazione tra i figli.

Il quarto: il riferimento della norma alla generica e indeterminata violazione degli “obblighi di natura economica” fa sorgere il dubbio se essa punisca solo i casi di mancato versamento dell'assegno mensile ordinario o si estenda anche al mancato pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli. Ciò non è di poco momento, anche in virtù del fatto che nella materia penale vige tanto il divieto di analogia quanto il principio di tassatività interpretativa, cosicché il giudice potrà punire una specifica condotta solo se espressamente prevista dalla norma.

Insomma, mi pare che a causa della cattiva formulazione dell'art. 570 bis c.p. - che, come detto, in modo discriminatorio sembra lasciare senza tutela alcune importanti fattispecie - possa ritenersi certo che con riferimento ai dubbi qui avanzati, a breve, sarà chiamata ad intervenire la giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità.

E se, come detto, oggetto della tutela del D. Lgv. n. 21 del 2018 dovevano essere i “beni di rilevanza costituzionale”, richiamandosi in particolare i valori della persona umana e tra questi il principio di uguaglianza e di non

discriminazione, con la formulazione testuale adottata *in casu* mi pare si siano andati, sotto più di un profilo, nella direzione non auspicata.

** Associato di diritto costituzionale – Università “Kore” di Enna

Forum di Quaderni Costituzionali



stituzionali